

Roma, 20 ottobre 2021 –

Sono già state evidenziate le critiche di merito relative alla perdita della multidisciplinarietà e della collegialità. Due aspetti che non possono essere disgiunti, come ripetutamente sottolineato dalla Corte Costituzionale e non si può non citare la sentenza 1/2015 dove, a proposito del giudizio abbreviato si sottolinea che *“L’interesse del minore nel procedimento penale minorile, pertanto, «trova adeguata tutela proprio nella particolare composizione del giudice specializzato (magistrati ed esperti)» (sentenza n. 310 del 2008), e questa composizione è stata opportunamente prevista anche per il giudice dell’udienza preliminare, formato «da un magistrato e da due giudici onorari, un uomo e una donna»”*

Forse che l’interesse del minore nel **civile**, quando si discute di un suo allontanamento, è meno rilevante della decisione del giudice **penale**?

Il modello proposto nella riforma non solo è errato perché contrario all’interesse del minore, ma a mio giudizio è contrastante con l’obiettivo dichiarato della riduzione del 40% dell’arretrato civile.

A meno che l’Europa sia preoccupata unicamente dal recupero dell’arretrato in questo settore e non dall’arretrato nelle controversie commerciali, delle esecuzioni, della contrattualistica.

Con l’art **24 lett c) e n)** per i procedimenti ex art 330 e 333 cc è sempre prevista la **competenza monocratica**.

Non vedo nelle relazioni di accompagnamento una analisi dei dati. Analisi che mi sarei aspettato prima di varare una riforma “epocale”

Riporto i dati relativi a queste procedure e alle procedure di adottabilità, che invece rimangono al distretto, delle due sedi che conosco meglio. Milano (una delle 3 sedi metropolitane) e Genova, una sede di dimensioni medie. Per entrambe ho selezionato i dati utili degli ultimi quadrienni¹.

A Milano a fronte di 1870 sopravvenienze (ribadisco, sono i dati medi annui) ex art 330/333 cc, vi sono 150 procedure di adottabilità: circa l’8%. A Genova a fronte di 606 procedimenti ex art 330/333 cc vi sono 75 procedure di adottabilità: circa il 12%.

L’effetto della riforma sarà pertanto **spostare il 90% delle decisioni più rilevanti del settore civile alle sezioni circondariali**.

Quale sarà l’effetto pratico?

La riforma prevede che le sezioni circondariali siano costituite “in ogni sede di Tribunale” ed ogni sezione abbia un Presidente. Già il CSM ha fatto notare che sebbene la riforma nelle premesse dica di ispirarsi al modello

¹ Per Milano i dati medi del quadriennio 2013-2017), e per Genova il quadriennio 2016-2019 (ho evitato il 2020 perché influenzato, come è avvenuto in tutte le sedi e come stiamo vedendo dall’aumento delle sopravvenienze attuale, dall’emergenza sanitaria)

della Sorveglianza, in realtà i Tribunali di Sorveglianza non hanno le sezioni e sono 60, mentre qui se ne istituiscono ben 140.

Come da tutti auspicato a proposito dei giudici della famiglia, proprio per le sedi più piccole, si prevede che tutti i giudici siano assegnati “in via esclusiva” (24.g).

Inoltre nella delega non è prevista alcuna deroga alla legge sull'**ordinamento giudiziario** che all'art 46 prevede (come è necessario anche per il contenimento dei costi per avere una ragionevole e razionale distribuzione dei giudici e delle risorse) che ogni sezione sia composta da **almeno 5 giudici**. In ogni caso – a ritenere una assai ardua abrogazione implicita di tale norma su un punto così delicato - vi dovranno essere **almeno 4 giudici** perché è vero che anche gli affari degli attuali giudici della famiglia diventano monocratici, ma l'art **23.v)** prevede “*una volta istituito*” il nuovo Tribunale, un “*reclamo immediato al collegio*” (cui non può far parte il giudice che ha emesso il provvedimento) e quindi da un collegio della stessa sezione non rientrando tali provvedimenti tra quelli indicati dall'art **24 lett o)** e **q)**.

In generale vi è una evidente contraddizione tra quanto previsto dall'art **23** e quanto previsto dall'art **24** frutto probabilmente della fretta e della mancanza di tempo per raccordare tutte le parti della delega.

Così l'art **23.c)** prevede la composizione collegiale, con facoltà di delega al relatore, per gli affari del “*tribunale per i minorenni*”, mentre nell'art 24 tali materie sono trattate monocraticamente. Arduo comprendere, se si tolgono gli interventi ex art 333/330, a quali materie si riferisca altrimenti tale comma, visto che non riguarda le procedure di adottabilità (escluse dall'art **23.a)**. Il richiamo in tale comma all'art 23 lett l) complica ulteriormente una lettura sistematica, perché tale lettera si riferisce chiaramente alle controversie sull'affidamento dei figli, che non sono di competenza attuale dei Tribunali per i Minorenni.

Se in tali materie dovessero invece rientrare le altre attribuzioni attuali del Tribunale per i Minorenni (ed in particolare i ricorsi ex art 31 D Lvo 286/98 e le ratifiche dei minori stranieri non accompagnati), ciò comporterebbe un'inevitabile dilatazione dei tempi di tali procedure. Solo per fare un esempio, tutti i minori stranieri non accompagnati dovrebbero essere ascoltati dal Giudice Togato (solo a Palermo più di 3000 all'anno), ruolo che invece viene svolto, e con alta professionalità, proprio dai giudici onorari

L'intera procedura delineata parte da una **chiara avversione allo svolgimento dell'attività istruttoria da parte del giudice onorario**, e poco rileva che, quasi fosse un contentino, il **Giudice Onorario** possa far parte dell'**ufficio del processo**.

Il GO infatti non può ascoltare il minore (art **24.i)**, se non come “ausilio”, con i genitori può svolgere solo attività di “conciliazione” o di

“mediazione” (e quindi chiaramente si riferisce alla conflittualità di coppia trattata dal Tribunale ordinario nei giudizi di separazione/divorzio e nelle cause ex art 337 bis cc relative ai figli nati fuori dal matrimonio), ma deve ben guardarsi dal raccogliere elementi probatori perché non può “assumere testimonianze” (**art 23 lett c**). Non voglio sentir parlare (l’ho già sentito da alcuni colleghi dell’ordinario) di *escamotage* quale l’utilizzo come “*supporto alla verbalizzazione*” (art 18) con il Giudice Togato che compare all’inizio o alla fine dell’udienza.

Sono tutte attività cui non potranno sopperire i Giudici monocratici che già dovranno svolgere direttamente tutta una serie di udienze, oltre alla gestione degli affari di famiglia e le tutele:

- 1) la convocazione delle parti a seguito del collocamento ex art 403 cc (art 27);
- 2) la trattazione quale giudice relatore (art **23.c** e **23.f**);
- 3) l’ascolto di tutti i minori (art 23.c) ed in particolare del “*minore che si rifiuti di incontrare uno o entrambi i genitori*” (art 23.b);
- 4) sentire le parti circa le modalità di esecuzione dei provvedimenti e “*in mancanza di accordo*” partecipare direttamente all’esecuzione perché la stessa deve avvenire “*sotto il controllo del giudice*” (**23.ff**).

Tale visione ignora sotto diversi aspetti il **ruolo dei giudici Onorari** nell’esperienza dei TM. Il Giudice Onorario è fondamentale sotto un duplice aspetto:

- a) qualitativo (la perdita della competenza specialistica, ed in particolare psicologica nell’ascolto dei genitori e nell’ascolto del minore ed il sapere interdisciplinare nel momento decisivo) che viene abbandonato nel 90% delle procedure relative ai minori. Anche qui non sono accettabili idee come le “camere di consiglio allargate” con giudici onorari che contribuiscono alla decisione ma non compaiono nel collegio e mi stupisce che tali proposte arrivino dai colleghi dei Tribunali Ordinari;
- b) quantitativo: per ogni Giudice Togato, al Tribunale per i Minorenni operano 3 o 4 giudici onorari.

Proprio tale presenza consente di ascoltare con i necessari accuratezza, competenza e pazienza non solo i minori, ma anche i genitori in diverse fasi:

- a. all’avvio della procedura, per verificare in contraddittorio il contenuto della segnalazione e verificare la possibilità di una collaborazione con i Servizi per gli interventi di recupero;
- b. durante la procedura, per verificare l’operato dei servizi e la qualità della collaborazione dei famigliari adottando i necessari correttivi;

- c. all'esito della procedura come verifica finale prima di pronunciare la decisione finale.

Tale lavoro non potrà essere svolto del Giudice togato, anche se monocratico, il quale non ha la competenza specialistica e non avrà il tempo necessario per tale impegnativa funzione, a meno che si dirottino sul settore famiglia ingenti risorse in termini di Giudici togati. **Cosa che la legge delega – come già evidenziato dal CSM - non consente perché tali risorse devono essere destinate al recupero dell'arretrato del 40% del civile ordinario, nè la delega prevede un tale corposo aumento dell'organico.**

L'esito sarà o un intollerabile allungamento dei tempi nelle procedure ex art 330/333 cc, oppure che i genitori vengano sentiti solo quando indispensabile per evitare la nullità della procedura. Inoltre è facilmente prevedibile il ritorno del Giudice che si adegua al contenuto delle relazioni dei servizi sociali, non essendo in grado di fare una valutazione autonoma del loro operato. Quel giudice minorile *longa manus* dei servizi sociali che da vent'anni stiamo predicando di superare oppure, in alternativa vi sarà un Giudice pregiudizialmente avverso all'operato dei servizi. Giudice che non avrà tempo e competenza per sentire minori, che verranno sentiti solamente attraverso le ctu o solamente se avranno più di 12 anni (al contrario di quel che accade quotidianamente nei Tribunali per i minorenni).

È invece proprio per il lavoro di paziente accompagnamento, di cura delle fragilità individuali e famigliari che ha consentito alla giustizia minorile - nella sua composizione collegiale e interdisciplinare ed attraverso una valutazione autonoma delle segnalazioni - di essere guardata come esempio per il tasso di collocamenti eterofamigliari tra i più bassi tra i paesi europei.

Ribadisco, Tribunale "per" i minorenni, per rimarcare quella **funzione promotiva** che nella delega è invece solo di facciata nell'intestazione del nuovo ufficio, avendo sposato uno schema processuale tipicamente di parte.

La quantità di incoerenze, antinomie, incongruenze e scoperture economiche non possono essere armonizzate con i decreti correttivi perché in tale sede non si può comunque travalicare i limiti della delega (Sent. C. Cost. 383/94).

Il rischio è che nell'impossibilità di rimediare, si lasci decadere la delega, il che costituirebbe l'ennesimo esito fallimentare del tentativo di istituire un vero Tribunale per la famiglia, i minori e le persone.